

VERBALE

Il giorno 22/9/05, presso la Sede centrale dell'Inail di P.le Pastore n. 6 - Roma - la Delegazione di parte pubblica ha convocato le Organizzazioni sindacali rappresentative per consultarle ai sensi dell'art. 6, lettera C), comma 2 punto c) del CCNL 1998-2001 sulla bozza di delibera da proporre al Consiglio di Amministrazione in materia di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Collegio Arbitrale.

Le Organizzazioni sindacali, esaminato lo specifico documento di lavoro trasmesso in data 22 settembre, che si allega al presente verbale, esprimono l'avviso di:

1. avviare le procedure per l'individuazione dei rappresentanti, in seno al Collegio Arbitrale, del personale delle Aree;
2. integrare le Delibere n. 506 del 27.7.2004 e n. 841 del 4.11.2003, relativamente ai punti riguardanti il personale Dirigente, estendendone l'applicazione anche al personale medico ed ai Professionisti.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *Risotto*

CISL *Di Biase*

UIL *Augusto Belle*

CSA di Cisa/Fialp *V. nota a verbale*

RdB *Benvenuto* *V. note e verbale*

L'Amministrazione prende atto di quanto sopra

LA DELEGAZIONE

Bambino

Alms

F.lli

Sty

De Rosa



fialp

indacato autonomo inail

Segreteria Generale

NOTA A VERBALE

La scrivente O.S. esprime parere contrario sulle soluzioni che il Consiglio di Amministrazione intende adottare in materia di "Modalità di nomina dei componenti del Collegio Arbitrale; elezione dei rappresentanti del personale."

Se da un lato restano confermate, infatti, tutte le riserve relative, prima, all'ingiustificato rinvio delle elezioni, poi alla tardiva valutazione circa la necessità di procedere alla cancellazione delle votazioni, dall'altro la soluzione che si intende adottare, ancorché in via transitoria, per Professionisti e Medici appare non rispondente a criteri di legittimità perché, in assenza della nuova contrattazione, è stata ritenuta immediatamente operante la previsione della Legge n. 145/2002.

La scrivente O.S. chiede che della propria posizione si faccia cenno nell'emananda deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Fiore)

Roma, 27 settembre 2005



C.S.A. di CISAL FIALP (CISAL - CISAS - USPPI - CONFILL - CONFAL)

00144 Roma - P.le G. Pastore, 6 - Tel. 06/5487 3957/58/59 - Fax 06/54873955 - E-mail: cisal@inail.it - www.autonominail.it



NOTA A VARBALE

La scrivente O.S. chiede che vengano modificate le "norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Collegio Arbitrale" collocando il personale a tempo determinato sia nell'elettorato attivo, sia in quello passivo ritenendo non democratico che detto personale possa esercitare il diritto di voto senza a sua volta poter essere eletto.

RdB/CUB INAIL
Coord. Naz. P.I.

22 SET. 2005

PROT. N. 352

Roma, 22 settembre 2005

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali

Oggetto: modalità di nomina dei componenti del Collegio Arbitrale;
elezione dei rappresentanti del personale.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera C) si rimette copia della bozza di deliberazione da proporre al Consiglio di Amministrazione sulla materia indicata in oggetto, illustrando brevemente le logiche del provvedimento.

Con determinazione n. 25 del 5 settembre u. s. il Presidente dell'Istituto ha sospeso l'esecutività della precedente determinazione n. 7/2005 – di indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Collegio arbitrale – sulla base di disposizioni contenute nel CCNQ del 23 settembre 2004.

In particolare, avendo il Contratto Quadro citato inserito i professionisti degli enti pubblici non economici in apposita separata sezione dell'Area VI del CCNL della Dirigenza, era emerso come gli stessi andassero esclusi dall'elettorato attivo e passivo della procedura di nomina in oggetto.

E ciò in quanto il regime disciplinare della Dirigenza – nel quale dovrebbero risultare inquadrati medici e professionisti – prevede sanzioni, e meccanismi impugnatori avverso le stesse, diversi da quelli applicabili al personale delle Aree.

Pertanto, l'Amministrazione ritiene necessario:

- **Avviare le procedure per l'individuazione dei rappresentanti del personale** coerentemente con il nuovo quadro contrattuale, modificando quindi la deliberazione del Presidente/Commissario Straordinario n. 506 del 27 luglio 2004, con la quale sono state fissate le "norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni"

stralciando dall'elettorato attivo e passivo medici e professionisti;

- **Individuare le norme transitorie** da applicare sia alle fattispecie disciplinari, sia al connesso regime di impugnativa interna delle sanzioni irrogate per medici e professionisti.

In tal senso:

- per la materia disciplinare tali disposizioni sono già previste dal Regolamento di Disciplina di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 841/2003.
L'art. 16, comma 3) del regolamento, infatti, prevede che **a medici e professionisti**, già appartenenti alla X qualifica funzionale, "nelle more dell'approvazione del CCNL per il quadriennio 2002- 2005 per il personale dirigente dell'Area 1 (ora Area VI) " **si continua ad applicare la circolare dell'Istituto n. 49/1999**".
- Sul tema della impugnativa si propone al Consiglio di Amministrazione di adottare una **disposizione integrativa del citato articolo 16, comma 3**, del Regolamento di Disciplina che disponga, in via transitoria - fino alla definizione della nuova disciplina contrattuale - che eventuali impugnative contro provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di professionisti e medici, possano essere proposte davanti al Collegio arbitrale nella sua attuale composizione.
Infatti i componenti che oggi sono chiamati a svolgere il loro mandato nell'ambito del Collegio arbitrale sono rappresentativi sia del personale delle Aree sia dei medici e professionisti.

Si allega bozza di deliberazione proposta al Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE



**Modalità di nomina dei componenti del Collegio Arbitrale;
elezione dei rappresentanti del personale.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto in particolare l'articolo 55, commi 7, 8 e 9 che prevedono la possibilità, per i dipendenti pubblici, di impugnare una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale di disciplina;

Visto, inoltre, il CCNQ del febbraio 2001 – in seguito prorogato in data 24 luglio 2003 – in materia di conciliazione ed arbitrato che ha espressamente prevista la possibilità di impugnare le sanzioni disciplinari davanti ai collegi arbitrali;

vista la deliberazione commissariale n. 841 del 4 novembre 2003 con la quale sono stati adottati il Regolamento di Disciplina ed il Codice di comportamento dei dipendenti dell'istituto;

vista la deliberazione del Presidente-Commissario n. 506 del 27 luglio 2004, con la quale sono state stabilite le modalità per la periodica designazione dei componenti del Collegio Arbitrale previsto dall'articolo 10 del citato Regolamento di Disciplina e sono state fissate le "Norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Collegio arbitrale";

visti in particolare gli articoli 2 e 3 delle citate "Norme di procedura" che individuano l'elettorato attivo e passivo ai fini dell'individuazione dei rappresentanti del personale in seno al Collegio arbitrale;

visto l'Accordo Quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome Aree di contrattazione della Dirigenza per il quadriennio 2002 – 2005, che, all'articolo 3 dispone che i professionisti degli enti pubblici non economici sono collocati in apposita separata sezione nell'Area dirigenziale VI;

vista l'istanza presentata, in data 22 agosto 2005, dalle Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, con cui si chiede che la procedura per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Collegio arbitrale, in essere al momento, venga riavviata tenendo conto di quanto già previsto nel richiamato CCNQ del 23 settembre 2004;

vista la determinazione del Presidente dell'Istituto n. 7 del 17 febbraio 2005 con la quale si indicano le lezioni dei rappresentanti del personale in seno al Collegio arbitrale ex articolo 10 del Regolamento di Disciplina;

vista, inoltre, la successiva determinazione del Presidente dell'Istituto n. 25 del 5 settembre 2005 con la quale si dispone la sospensione della propria precedente determinazione n. 7/2005;

sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative;

vista la relazione del Direttore Generale in data.....;

delibera

1. di modificare il punto 3 della deliberazione del Presidente-Commissario n. 506 del 27 luglio 2004, aggiungendo di seguito alle parole con qualifica dirigenziale: “ , *dei medici e dei professionisti, di cui al Capo II, parte IV, del CCNL 16 febbraio 1999.*”;
2. di modificare la deliberazione del Presidente-Commissario n. 506 del 27 luglio 2004, allegato n. 1, articolo 2, aggiungendo di seguito alle parole con qualifica dirigenziale: “ , *dei medici e dei professionisti, di cui al Capo II, parte IV, del CCNL 16 febbraio 1999.*”;
3. di modificare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 841 del 4 novembre 2003 aggiungendo all'articolo 16 :” 4. Per i professionisti, anche medici, di cui al precedente punto 3 permane attiva – per la componente dei rappresentanti del personale - la composizione del Collegio arbitrale in essere alla data della presente deliberazione, fino alla definizione di nuovi organismi competenti all'impugnazione di sanzioni disciplinari per le categorie di personale sopra indicate.”.